



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Ambito direzionale Diritto privato  
Ufficio federale dello stato civile UFSC

# Direttiva UFSC

n. 10.22.04.01 del 1° aprile 2022 (Stato: 15.07.2025)

## Matrimonio per tutti

**Direttiva dell'Ufficio federale dello stato civile emanata  
in virtù dell'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)**

## Indice

<b>1</b>	<b>Osservazioni preliminari</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>4</b>
2.1	Revisione del Codice civile e di altre leggi	4
2.2	Revisione dell'OSC e dell'OESC	4
<b>3</b>	<b>Matrimonio</b>	<b>5</b>
3.1	Dettagli relativi alla registrazione del matrimonio in Infostar	5
3.2	Requisiti del matrimonio	5
3.3	Effetti del matrimonio	6
3.4	Certificato di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all'estero	6
3.5	Matrimoni di cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera	7
3.6	Compiti delle rappresentanze svizzere all'estero	7
<b>4</b>	<b>Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio</b>	<b>7</b>
4.1	Conversione dell'unione domestica registrata in Infostar	7
4.2	Competenza per il ricevimento delle dichiarazioni di conversione	8
4.3	Requisiti della dichiarazione di conversione	9
4.4	Comparizione di persona dei dichiaranti	10
4.5	Forma della dichiarazione di conversione	11
4.6	Dichiarazione di conversione sotto forma di cerimonia	11
4.7	Effetti della dichiarazione di conversione	11
<b>5</b>	<b>Cogenitorialità della moglie della madre</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Unione domestica registrata</b>	<b>14</b>
6.1	Divieto di costituire nuove unioni domestiche registrate in Svizzera	14
6.2	Unioni domestiche registrate attualmente in essere	14
<b>7</b>	<b>Comunicazioni</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Emolumenti</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>Moduli dello stato civile</b>	<b>16</b>
<b>10</b>	<b>Diritto internazionale privato</b>	<b>17</b>
10.1	Considerazioni generali	17
10.2	Unioni domestiche registrate all'estero	18
10.3	Matrimoni celebrati all'estero	18
10.4	Sorgere della filiazione	19
<b>11</b>	<b>Entrata in vigore e procedure in corso</b>	<b>19</b>
<b>12</b>	<b>Informazioni per il pubblico e i professionisti</b>	<b>20</b>
<b>13</b>	<b>Abrogazione delle istruzioni tecniche</b>	<b>20</b>

## Tabella delle modifiche

<b>Modifiche dal 11.11.2024</b>	<b>NUOVO</b>
Intera direttiva	Adeguamento formale del testo in seguito all'entrata in vigore della riforma sul cambiamento del sesso nel registro dello stato civile e dell'apertura del matrimonio a tutte le coppie e della modifica del 26 giugno 2024. Eliminazione dei vecchi link e delle direttive sulle procedure pendenti al 30 giugno 2022.
<b>Modifiche dal 15.07.2025</b>	<b>NUOVO</b>
Punto 3.2	Cancellazione dell'indicazione relativa all'autorizzazione a celebrare il matrimonio.
Punto 5	Aggiunta relativa alla riserva dell'ALCP e della Convenzione SEE, in quanto trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP)

## 1 Osservazioni preliminari

Il presente documento fornisce una panoramica delle modifiche derivanti dalla revisione del 18 dicembre 2020 del Codice civile svizzero ([RU 2021 747](#)), nella misura in cui sono rilevanti per le autorità dello stato civile.

## 2 Situazione iniziale

### 2.1 Revisione del Codice civile e di altre leggi

Il 18 dicembre 2020 le Camere federali hanno adottato la revisione del Codice civile svizzero (CC) concernente il matrimonio per tutti (FF 2020 8695).

Dal 1° luglio 2022, le coppie dello stesso sesso possono sposarsi (v. n. 3 segg.) o convertire la loro unione domestica registrata in matrimonio (v. n. 4 segg.). A partire da questa data, non è più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate in Svizzera (v. n. 6 segg.); le coppie possono solo optare per il matrimonio. Le unioni domestiche registrate esistenti, invece, possono essere mantenute senza che i partner debbano fare una dichiarazione particolare.

In seguito all'apertura del matrimonio a tutte le coppie, d'ora in poi le coppie sposate potranno essere composte non solo da un uomo e una donna, ma anche da due uomini o due donne.

La revisione del CC, approvata in [votazione popolare il 26 settembre 2021](#), comprende anche modifiche della legge sull'unione domestica registrata (LUD), della legge sul diritto internazionale privato (LDIP) e della legge sulla medicina della procreazione (LPAM).

A questo proposito si rimanda anche al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 agosto 2019 (FF 2019 7151, di seguito rapporto CAG-N), al parere del Consiglio federale del 29 gennaio 2020 (FF 2020 1135) nonché ai dibattiti parlamentari in materia (cfr. [13.468 | Matrimonio civile per tutti | Affari | Il Parlamento svizzero](#)).

### 2.2 Revisione dell'OSC e dell'OESC

Il 30 marzo 2022, il Consiglio federale ha adottato una revisione parziale dell'[ordinanza sullo stato civile](#) (OSC) e dell'[ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile](#) (OESC).

L'OSC è stata inoltre oggetto di una modifica del 26 giugno 2024 nella quale sono stati in particolare rivisti gli articoli 8 e 35. I commenti alle nuove disposizioni dell'OSC, dell'OESC e dell'ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) sono disponibili sul [sito dell'UFSC](#).

## **3 Matrimonio**

### **3.1 Dettagli relativi alla registrazione del matrimonio in Infostar**

Per i dettagli relativi alla registrazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso si veda il numero 10 a seguire.

### **3.2 Requisiti del matrimonio**

Le disposizioni sui requisiti del matrimonio (art. 94–96 CC) sono state modificate: il matrimonio non è più riservato alle coppie di sesso opposto, ma può essere concluso tra due persone, indipendentemente dal loro sesso (art. 94 CC).

L'esclusione del matrimonio per chi è vincolato da un'unione domestica registrata, che era prevista dall'articolo 26 LUD, è stata abrogata e integrata nell'articolo 96 CC con la precisazione che l'impedimento al matrimonio esiste solo se è ancora in essere un precedente matrimonio o un'unione domestica registrata con una terza persona oppure se tale rapporto non è stato dichiarato nullo o sciolto. Pertanto, dopo l'entrata in vigore della revisione del CC, ossia dopo il 30 giugno 2022, due persone che hanno costituito un'unione domestica registrata all'estero potranno unirsi in matrimonio senza dover prima sciogliere la loro unione domestica registrata, purché siano soddisfatti i requisiti generali sanciti nell'articolo 43 e seguente LDIP e nel diritto matrimoniale svizzero (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.3 e 7.1, commento all'art. 96 D-CC).

L'articolo 95 CC relativo agli impedimenti tra parenti è ormai applicabile anche ai matrimoni di persone di stesso sesso; in particolare, l'adozione non annulla l'impedimento della parentela esistente fra l'adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall'altro.

I partner che hanno costituito un'unione domestica registrata prima del 1° luglio 2022, possono convertire la loro unione in matrimonio in qualsiasi momento mediante una dichiarazione congiunta rilasciata all'ufficiale dello stato civile (v. n. 4 segg.). Le unioni domestiche registrate tra coppie di stesso sesso o sesso opposto costituite all'estero dopo il 30 giugno 2022 non sottostanno alle disposizioni relative alla dichiarazione di conversione (rapporto CAG-N, n. 5.3.11; art. 1 nLUD), ma alla procedura ordinaria di preparazione al matrimonio. Quest'ultima è comunque aperta alle persone che hanno contratto un'unione domestica registrata prima del 1° luglio 2022 e che non sono quindi tenute a presentare una dichiarazione congiunta di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio. In altre parole, le persone che hanno contratto un'unione domestica registrata prima del 1° luglio 2022 possono dichiarare congiuntamente di voler convertire la propria unione domestica in matrimonio oppure possono sposarsi seguendo la procedura preparatoria ordinaria. Nel primo caso, la dichiarazione non ha alcun effetto sul cognome (v. n. 4.7) mentre nel secondo si applica l'articolo 160 CC (v. n. 3.3).

Sono stati adeguati anche gli articoli 64 capoverso 1 lettera b e 65 capoverso 1 lettera d OSC (aggiunta di «con una terza persona»), nonché l'articolo 66 capoverso 2 lettera d OSC (soppressione del rimando all'art. 26 LUD).

L'articolo 67 capoverso 2 OSC include ora la precisazione che se il matrimonio è celebrato subito dopo la conclusione della procedura preparatoria, la comunicazione avviene oralmente.

Restano invece invariate la procedura di preparazione e la celebrazione del matrimonio, compresi l'esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati e le misure contro i matrimoni abusivi o forzati (cfr. le direttive 10.07.12.01, 10.11.01.02 e 10.13.07.01), dei certificati di capacità al matrimonio (v. n. 3.4), nonché le comunicazioni e le tariffe degli emolumenti (v. n. 7 seg.), calcolando che i matrimoni sono ormai aperti alle coppie dello stesso sesso, le unioni domestiche registrate esistenti possono essere convertite in matrimonio (v. n. 4 segg.) e le disposizioni rivedute sono formulate senza connotazione di genere (cfr. rapporto CAG-N, n 6.4).

### **3.3 Effetti del matrimonio**

Gli effetti del matrimonio restano invariati, in particolare per quanto riguarda il cognome e la cittadinanza dei coniugi (art. 160 seg. CC).

Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo. Conformemente alla prassi sviluppata per le coppie di sesso opposto, trasponibile alle coppie dello stesso sesso, questa deroga deve in particolare essere consentita quando la nascita o l'adozione di un figlio sembra improbabile a causa dell'età dei coniugi o per altro motivo, come avviene nel caso di coniugi di sesso maschile (cfr. art. 264d CC).

Per quanto riguarda la cogenitorialità della moglie della madre, si rimanda al numero 5.

### **3.4 Certificato di capacità al matrimonio in vista della celebrazione del matrimonio all'estero**

In futuro, il certificato di capacità al matrimonio richiesto all'estero potrà essere rilasciato anche alle coppie di fidanzati dello stesso sesso, di cui almeno uno è cittadino svizzero. Conformemente all'articolo 75 capoverso 2 OSC, la competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74° OSC). È quindi giustificato disciplinare la procedura relativa al rilascio del certificato di capacità al matrimonio nella stessa disposizione relativa alla ricezione e alla trasmissione delle domande e delle dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio in Svizzera (nessuna modifica rispetto alla pratica seguita fino ad ora). Una coppia di stesso sesso potrà sposarsi in Svizzera o in altri paesi; Può richiedere un certificato di capacità al matrimonio anche se lo utilizzerà per contrarre una forma di unione domestica registrata secondo il diritto straniero (come un'«unione civile» secondo il diritto italiano, riconosciuta e documentata in Svizzera come unione domestica registrata; v. n. 10.2) o rispettivamente non lo utilizzerà perché rinuncia a sposarsi.

Il certificato di capacità al matrimonio può senza problemi essere rilasciato conformemente al modulo tipo della Convenzione della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) n. 20 relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (RS 0.211.112.15), che permette già di prendere in considerazione fidanzati dello stesso sesso. Il 13 settembre 2024 la Svizzera ha firmato e adottato la Convenzione CIEC n. 35 relativa al rilascio di certificati di capacità matrimoniale e di capacità di contrarre un'unione domestica registrata. Questa nuova Convenzione, non ancora entrata in vigore, sostituirà la Convenzione CIEC n. 20. Prima di introdurre i certificati previsti nella Convenzione CIEC n. 35, si utilizzerà provvisoriamente la

dicitura «precedente unione domestica registrata con» (e la relativa traduzione nelle altre lingue) al posto di «precedente matrimonio con» (e la relativa traduzione in tedesco, francese, inglese e spagnolo).

### **3.5 Matrimoni di cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera**

I cosiddetti matrimoni turistici, cioè quelli tra fidanzati entrambi stranieri e domiciliati all'estero, comprese le coppie dello stesso sesso, sono ancora ammessi alle condizioni degli articoli 43 capoverso 2 LDIP e 73 OSC. Pertanto, gli sposi stranieri non domiciliati in Svizzera possono essere autorizzati dall'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile a contrarre matrimonio in Svizzera se il medesimo viene riconosciuto nello Stato di domicilio o di origine di ambedue.

Il certificato di capacità al matrimonio rilasciato in virtù della Convenzione CIEC n. 20 (v. n. 3.4) è considerato prova di tale riconoscimento. Il certificato è valido per sei mesi dalla data di rilascio (art. 7) ed è esente dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analogia formalità (art. 10). Per gli Stati che non lo riconoscono, si possono usare altri documenti (p. es. il «Certificate of no impediment»). In mancanza di tali documenti rilasciati dallo Stato d'origine o di domicilio dei fidanzati, la capacità al matrimonio può essere valutata dopo aver esaminato le disposizioni legali straniere, secondo la prassi osservata finora.

Per quanto riguarda i matrimoni di coppie dello stesso sesso celebrati in Svizzera, il riconoscimento all'estero può essere parziale, nel senso che uno Stato può, ad esempio, riconoscere i matrimoni celebrati all'estero tra cittadini dello stesso sesso non come tali, ma come unioni civili o unioni registrate, secondo una norma analoga all'articolo 45 capoverso 3 LDIP nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2022 («Il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata»). Anche in questo caso, spetta all'autorità cantonale di vigilanza decidere conformemente all'articolo 43 capoverso 2 LDIP e all'articolo 73 OSC.

### **3.6 Compiti delle rappresentanze svizzere all'estero**

Per i dettagli sulla collaborazione delle rappresentanze svizzere all'estero nella preparazione del matrimonio, si rimanda alla [direttiva UFSC n. 10.20.02.01 «Compiti in materia di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero»](#) (n. 5 segg.).

## **4 Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio**

### **4.1 Conversione dell'unione domestica registrata in Infostar**

La conversione dell'unione domestica in matrimonio è registrata nella transazione «Conversione».

## 4.2 Competenza per il ricevimento delle dichiarazioni di conversione

I partner registrati hanno la possibilità di rilasciare la dichiarazione di conversione presso l'ufficio dello stato civile di loro scelta.

In caso di residenza all'estero, la dichiarazione di conversione può anche essere ricevuta dalla rappresentanza svizzera competente (art. 5 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> e 75n cpv. 1 OSC). A tal fine è però necessario che l'unione domestica registrata sia stata trascritta nel registro dello stato civile svizzero. In linea di principio, le persone interessate devono fornirne la prova (presentando un originale o una copia di un documento di stato civile, come l'atto o il certificato di unione domestica registrata, la conferma della registrazione di un'unione conclusa all'estero, il certificato individuale di stato civile per i cittadini svizzeri o il certificato relativo allo stato civile registrato). La dichiarazione non può essere accettata in mancanza della prova dell'iscrizione dell'unione domestica registrata nel registro dello stato civile svizzero. A questo proposito va inoltre osservato che la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio non è contemplabile se l'unione è stata originariamente celebrata all'estero come matrimonio, poi riconosciuto e documentato in Svizzera come unione domestica registrata secondo il diritto in vigore fino al 30 giugno 2022. In questo caso i coniugi possono chiedere un aggiornamento dell'iscrizione in Infostar (v. n. 10.3).

Secondo l'articolo 5 lettera f della [Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari](#) (cfr. anche la direttiva UFSC n. 10.20.02.01 del 1° febbraio 2020 «Compiti in materia di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero», n. 2.2.1 e 8), l'esercizio delle funzioni di ufficiali dello stato civile è ammesso nella misura in cui non osti le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Sono possibili dei limiti in particolare negli Stati che prevedono la possibilità di convertire un'unione domestica registrata in matrimonio tramite dichiarazione. Se la situazione non è chiara, e soprattutto nei casi in cui la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio rischia di non essere riconosciuta perché uno dei partner è cittadino dello Stato di accoglienza, la rappresentanza svizzera all'estero invita la coppia a depositare la dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio presso le autorità locali competenti.

Le dichiarazioni ricevute dalla rappresentanza svizzera devono poi essere documentate dall'ufficio dello stato civile competente (cfr. art. 21 cpv. 2 OSC). Se la coppia lo desidera, può ordinare una «prova della conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio» (v. n. 4.5) o un atto di matrimonio in virtù della Convenzione CIEC n. 34 relativa al rilascio di estratti e certificati plurilingue e codificati di atti di stato civile (v. n. 9). Per gli emolumenti si rimanda al numero 8.

Soli gli ufficiali dello stato civile (e altri funzionari pubblici con funzioni equivalenti) sono autorizzati a rilasciare atti di stato civile con valore probatorio. Il personale della rappresentanza svizzera all'estero non è autorizzato a confermare un fatto di stato civile come la conversione di un'unione domestica registrata in un matrimonio, ma può trasmettere la richiesta dei documenti all'ufficio dello stato civile in Svizzera. Per evitare eventuali incertezze giuridiche, il personale della rappresentanza si asterrà da consegnare una copia della dichiarazione congiunta dei partner munito del bollo della rappresentanza o altri documenti che possano indurre a ritenere ufficialmente riconosciuta la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio.

Va sottolineato che le dichiarazioni di conversione non possono essere ricevute dalla rappresentanza nel quadro di una cerimonia (art. 35 cpv. 3 LUD in combinato disposto con l'art. 75o OSC; v. n. 4.6). A tal fine, gli interessati devono contattare un ufficio dello stato civile in Svizzera.

Si rimanda, inoltre, alla direttiva [UFSC n. 10.20.02.01 «Compiti in materia di stato civile delle rappresentanze svizzere all'estero»](#) (n. 6).

### 4.3 Requisiti della dichiarazione di conversione

Le coppie di stesso sesso o di sesso opposto che, in Svizzera o all'estero, hanno costituito un'unione domestica registrata prima del 1° luglio 2022, possono convertire la loro unione in matrimonio in qualsiasi momento mediante una dichiarazione congiunta rilasciata all'ufficiale dello stato civile (cfr. rapporto CAG-N, n. 7.2, commento all'art. 1 D-LUD). La conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio presuppone che l'unione sia stata conclusa secondo le disposizioni della LPart o che l'istituzione straniera sia stata riconosciuta in Svizzera come unione domestica registrata; si può trattare di un'unione domestica registrata tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto. Occorre sottolineare che, per quanto riguarda le unioni tra persone di sesso opposto, la trascrizione in Infostar è possibile dal 1 luglio 2022 (v. n. 10.2). La ricezione di una dichiarazione congiunta di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio è disciplinata dal diritto svizzero; pertanto, non è obbligatorio che lo Stato di provenienza dei coniugi preveda una procedura analoga.

Le disposizioni d'esecuzione relative alla conversione secondo gli articoli 35 e 35a nLUD sono disciplinate nei nuovi articoli 75n e 75o OSC integrati nel capitolo 7a OSC, il cui titolo è stato modificato di conseguenza («Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio»).

Occorre verificare l'identità e la capacità di agire delle persone che si presentano (art. 16 cpv. 1 lett. b; cfr. anche il rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 2 D-LUD). La procedura e le condizioni per la conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio sono semplificate rispetto alla procedura di matrimonio ordinaria. L'unione domestica registrata deve essere convertita in matrimonio senza formalità burocratiche inutili; la conversione presuppone la capacità di discernimento dei partner (cfr. art. 94 CC, cfr. anche il rapporto CAG-N, n. 4.3.1 e 5.3.3). I partner devono inoltre fornire documenti attuali che comprovino l'unione domestica registrata esistente, a meno che ciò non risulti già dal registro dello stato civile (art. 16 cpv. 4), cosa che di solito avviene per i cittadini svizzeri (art. 39), ma non per le persone di nazionalità straniera (cfr. rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 2 D-LUD).

Se l'unione domestica registrata è stata costituita all'estero, la conversione richiede che l'unione sia stata prima riconosciuta come equivalente all'istituto svizzero e trascritta nel registro dello stato civile svizzero; in caso contrario la coppia è invitata a presentare una domanda di apertura della procedura preparatoria del matrimonio (v. n. 3 segg. e rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 4 D-LUD). a Nello stesso modo, le unioni domestiche registrate secondo il diritto dei cantoni di Ginevra e di Neuchâtel che producono effetti soltanto nel diritto cantonale senza incidere sullo stato civile, non possono essere convertite in matrimonio; anche in questo caso, va avviata una procedura preparatoria ordinaria del matrimonio.

Se i requisiti per la conversione non sono soddisfatti, la dichiarazione deve essere rifiutata. Su loro richiesta, agli interessati è fornita una decisione impugnabile (art. 90 cpv. 1 OSC).

Non sono coperti da queste disposizioni relative alla dichiarazione di conversione:

- i matrimoni tra persone dello stesso sesso validamente contratti all'estero prima del 1° luglio 2022: Se un tale matrimonio non è ancora stato trascritto in Svizzera, a partire dall'entrata in vigore della revisione del CC, sia dal 1° luglio 2022, deve essere documentato come matrimonio. Nella pratica, ci è stato constatato che le coppie legate da un'unione domestica registrata che successivamente hanno contratto un matrimonio all'estero o convertito la loro unione in un matrimonio conformemente al diritto straniero. Se la coppia è già legalmente sposata all'estero, l'unione va riconosciuto come matrimonio (con la data del matrimonio contratto all'estero). In questo caso la richiesta dei coniugi di avviare una nuova procedura preparatoria del matrimonio va respinta; la richiesta di depositare una dichiarazione per convertire la precedente unione domestica registrata in matrimonio va invece essere ammessa (v. n. 10.3 e rapporto CAG-N, n. 5.2.2 e n. 7.3, commento all'art. 45 cpv. 3 D-LDIP);
- le unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo l'entrata in vigore della revisione del CC, ossia dopo il 30 giugno 2022, che non sottostanno alle disposizioni relative alla dichiarazione di conversione ai sensi dell'articolo 35 LUD dal momento che questa legge si applica solo alle unioni domestiche registrate prima del 1° luglio 2022 (cfr. art. 1 nLUD). In questi casi, i partner possono contrarre matrimonio tra loro in qualsiasi momento sulla base del nuovo diritto (Matrimonio per tutti), senza sciogliere l'unione domestica registrata già costituita (v. n. 3 segg. e rapporto CAG-N, n. 5.3.1, 5.3.3, 7.1 relativo all'art. 96 D-CC e 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 4 D-LUD); prima della celebrazione, è necessaria anche una procedura ordinaria di preparazione al matrimonio.

#### **4.4 Comparizione di persona dei dichiaranti**

I dichiaranti devono comparire di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile o dinanzi al collaboratore consolare accreditato presso la rappresentanza svizzera all'estero e rendere congiuntamente la dichiarazione di conversione. Non è quindi possibile che solo uno dei partner faccia la dichiarazione. Se, eccezionalmente, i dichiaranti non possono recarsi nel locale ufficiale, hanno la possibilità di fare la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile al di fuori dei locali ufficiali (cfr. art. 75n cpv. 3 OSC).

Non è consentito raccogliere separatamente la dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio dei coniugi. L'articolo 75n OSC ribadisce chiaramente l'obbligo, già menzionato, della comparizione personale e simultanea dei partner davanti allo stesso ufficiale dello stato civile o presso la rappresentanza svizzera competente, conformemente al tenore dell'articolo 35 capoverso 1 nLPart (uso degli avverbi «congiuntamente», «gemeinsam» e «ensemble») e ai lavori preparatori (rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 D-LPart.).

#### **4.5 Forma della dichiarazione di conversione**

La dichiarazione di conversione deve essere fatta sul modulo ufficiale prescritto dall'UFSC (art. 6 OSC), che deve essere firmato dai dichiaranti di proprio pugno e in presenza della persona competente per il ricevimento o la documentazione (art. 18 cpv. 1 lett. o OSC). L'ufficiale dello stato civile o il collaboratore autorizzato della rappresentanza svizzera all'estero autentica le firme (art. 75n cpv. 4 OSC). Gli interessati possono chiedere il rilascio della «prova della conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio» (modulo di stato civile secondo l'art. 6 OSC; v. n. 9).

#### **4.6 Dichiarazione di conversione sotto forma di cerimonia**

Su domanda, la dichiarazione di conversione può essere resa in Svizzera (ma non dinanzi al personale delle rappresentanze svizzere all'estero; v. n. 4.2) nel quadro di una cerimonia analoga al matrimonio, ossia nel locale dei matrimoni, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento (art. 35 cpv. 3 LUD e art. 75o OSC). La ricezione della dichiarazione è pubblica, alla presenza obbligatoria di testimoni scelti dai dichiaranti.

Le modalità, in particolare la data della cerimonia, sono stabilite nel rispetto delle disposizioni cantonali e d'intesa con gli interessati, come nel caso della celebrazione del matrimonio (art. 99 cpv. 3 CC; art. 35 cpv. 3 LUD; rapporto CAG-N, n. 7.2 relativo all'art. 35 cpv. 3 D-LUD).

I dettagli della cerimonia sono lasciati alle prassi dei Cantoni o degli ufficiali dello stato civile. Se la coppia lo desidera, l'ufficiale dello stato civile può utilizzare formule ispirate all'articolo 71 capoverso 2 OSC ricordando che anche in questo caso la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio avviene soltanto al momento della legalizzazione delle firme da parte dell'ufficiale dello stato civile (v. n. 4.7). A tal fine, deve essere usato il modulo «Dichiarazione di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio», che prevede rubriche supplementari destinate ai testimoni (v. n. 9).

L'articolo 75o capoverso 2 OSC rimanda agli articoli 75n capoverso 2 OSC e 72 OSC, che si applicano di conseguenza. Ciò significa che la dichiarazione di conversione può essere eccezionalmente ricevuta anche in un luogo diverso dai locali ufficiali se i dichiaranti dimostrano che la loro presenza non è manifestamente possibile (v. n. 4.4). Inoltre, per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero di partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia sono respinte (art. 72 cpv. 1 OSC).

Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l'esclusiva competenza di celebrare matrimoni e di ricevere le dichiarazioni di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio (art. 96 OSC). Questa competenza richiede quindi una base di diritto cantonale; conformemente allo scopo della revisione, è estesa soltanto alla ricezione di dichiarazioni di conversione di unioni domestiche registrate in matrimonio sotto forma di cerimonia.

#### **4.7 Effetti della dichiarazione di conversione**

La dichiarazione ha effetto dalla data delle firme di entrambi i partner e della loro autenticazione da parte del funzionario competente (art. 18a cpv. 1 OSC). A partire da questa data, i

partner registrati sono considerati sposati (art. 35a cpv. 1 LUD). Nel registro dello stato civile, i loro dati relativi alla relazione («vincolo matrimoniale» anziché «unione domestica registrata» secondo l'art. 8 lett. j n. 1 OSC) e il loro stato civile («coniugato/a» anziché «in unione domestica registrata» conformemente all'art. 8 lett. d n. 1 OSC) devono essere documentati correttamente a partire dalla data della dichiarazione. La dichiarazione di conversione va archiviata come documento giustificativo (art. 31 seg. OSC). Si ricorda che se gli effetti giuridici di una disposizione legale dipendono dalla durata del matrimonio, la durata dell'unione domestica registrata che lo precede è computata (art. 35a cpv. 2 LUD). Tale durata sarà attestata, se necessario, dalla consegna alle persone e alle autorità interessate del documento «prova della conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio» (v. n. 4.5), accompagnato da una conferma scritta o un'attestazione scritta come previsto dall'articolo 47 capoverso 2 lettera a OSC.

La dichiarazione di conversione non ha alcun effetto sul cognome in applicazione del diritto svizzero. Se, al momento di registrare l'unione domestica, i partner hanno deciso di conservare ognuno il proprio cognome (conformemente all'art. 12a LUD o alla disposizione transitoria dell'art. 37a LUD), al momento della conversione non possono formare un cognome comune di famiglia. Ciascun coniuge ha però la possibilità di chiedere di cambiare il proprio cognome conformemente all'articolo 30 CC (cfr. rapporto CAG-N, n. 4.3.2).

## 5 Cogenitorialità della moglie della madre

La revisione del CC prevede la cogenitorialità della moglie della madre del bambino, se questi è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM (art. 255a CC). Il diritto costituzionale del bambino a conoscere i dati relativi alla sua filiazione (art. 119 cpv. 2 lett. g Cost.) è garantito dall'obbligo di documentazione medica prescritto dalla LPAM (art. 24 LPAM) e dalla tenuta dei dati del donatore nel registro dei donatori di sperma (art. 15 segg. dell'ordinanza sulla medicina della procreazione; OMP; l'art. 16 cpv. 3 lett. b OSC è stato adeguato in seguito alla modifica dell'art. 24 cpv. 3 LPMA).

Poiché, secondo la LPAM, non è possibile per la moglie della madre contestare il bambino concepito in questo modo, non è prevista alcuna comunicazione alle autorità di protezione dei minori (art. 50 OSC; cfr. anche art. 16 cpv. 3, 23 cpv. 1 e 24 cpv. 3 nLPAM).

La cogenitorialità secondo l'articolo 255a CC può essere presa in considerazione solo se è documentato e provato che il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM (art. 23 cpv. 1 nLPAM). L'esistenza della cogenitorialità della moglie della madre è verificata d'ufficio dalle autorità dello stato civile ed esige la presentazione di un certificato medico. Va precisato che il diritto svizzero non riconosce la cogenitorialità della moglie della madre se il bambino è stato concepito tramite un dono di spermatozoi privato o un'inseminazione all'estero (cfr. l'intervento di Andrea Caroni, in occasione della sessione invernale, del 1° dicembre 2020, Boll. Uff. 2020 S 1113).

Il mancato riconoscimento di un rapporto di filiazione è soggetto alla riserva generale dei trattati internazionali (potenzialmente divergenti). Ciò vale in particolare per l'ALC<sup>1</sup> e la Convenzione AELS<sup>2</sup>. Il mancato riconoscimento di un rapporto di filiazione può impedire ai familiari di esercitare il diritto alla libera circolazione a cui hanno diritto direttamente sulla base di questi

---

<sup>1</sup> RS 0.142.112.681.

<sup>2</sup> RS 0.632.31.

trattati internazionali. Le restrizioni ai diritti concessi dall'ALC o dalla Convenzione AELS sono ammissibili solo se giustificate da motivi di ordine pubblico ai sensi di tali trattati o da altre ragioni imperative di interesse generale e se viene rispettato il principio di proporzionalità. L'interpretazione di questi termini si basa in particolare sulla giurisprudenza del Tribunale federale, che fa riferimento alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di libera circolazione, compresa quella successiva alla firma del FMOPA<sup>3</sup>.

Ne consegue che, in base all'articolo 1, paragrafo 2, del LDIP, per i beneficiari ALC e della Convenzione AELS il cui rapporto di filiazione è stato stabilito o riconosciuto in uno Stato membro, tale rapporto di filiazione deve in linea di principio essere riconosciuto in Svizzera. In questo contesto, si rimanda anche alle spiegazioni contenute nel messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2023 sulla modifica del Codice civile svizzero (misure contro i matrimoni con minorenni), paragrafo 7.2.2 e nella nostra direttiva UFSC n. 10.13.07.01 "Matrimoni forzati e unioni o matrimoni con minorenni", paragrafo 4.6).

A titolo esemplificativo si può citare il seguente esempio. Un bambino nasce in Svizzera da una madre portoghese che ha sposato una cittadina svizzera. La famiglia vive in Svizzera. Il bambino è stato concepito con l'aiuto della procreazione medicalmente assistita in Portogallo. La coppia presenta il certificato di nascita del bambino rilasciato dalle autorità portoghesi. Il certificato di nascita portoghese indica le due donne sposate come genitori del bambino. L'iscrizione della nascita nel registro elettronico di stato civile Infostar deve essere aggiornata sulla base di questo documento ufficiale di stato civile portoghese.

Il Settore Infostar SIS è responsabile per le domande riguardanti l'implementazione specifica nel registro informatizzato dello stato civile.

L'articolo 35 OSC è stato completato in vista dell'entrata in vigore dell'articolo 255a CC. Secondo il testo in vigore dall'11 novembre 2024, la cogenitorialità della moglie della madre deve essere esplicitamente attestata da un certificato scritto del medico curante conformemente all'articolo 25 LPAM. Per ragioni di certezza del diritto, il certificato medico non può basarsi su una semplice annotazione riportata sul modulo di notificazione della nascita.

Il certificato medico attestante che il bambino è stato concepito secondo le disposizioni della LPAM può essere presentato prima della nascita oppure al momento della notificazione della nascita. Se il certificato medico è presentato all'ufficio dello stato civile solo dopo la notificazione e la documentazione della nascita, l'istituzione del rapporto di filiazione con la moglie della madre va documentata successivamente senza costi aggiuntivi. L'ufficio dello stato civile procede all'integrazione della genitorialità della moglie conformemente all'articolo 15a capoverso 6 OSC. Va sottolineato che l'ufficio dello stato civile può esigere la collaborazione degli interessati (art. 16 cpv. 5 OSC).

Per gli aspetti del diritto internazionale privato si rimanda al numero 10.4.

---

<sup>3</sup> Cfr. in particolare DTF 143 II 57 e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 dicembre 2021, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, C-490/20, EU:C:2021:1008 in combinato disposto con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 marzo 1993, *Konstantinidis /Stadt Altensteig e Landratsamt Calw*, C-168/91, EU:C:1993:115, del 2 ottobre 2003, *Garcia Avello*, C-148/02, EU:C:1993:115, del 2 ottobre 2003, *Garcia Avello*, C-148/02, EU:C:2021:1008, EU:C:2021:1008, EU:C:2021:1008, EU:C:2021:1008, EU:C:2021:1008, EU:C:2021:1008:C:2003:539, del 14 ottobre 2008, *Grunkin e Paul*, C-353/06, EU:C:2008:559, del 22 dicembre 2010, *Sayn-Wittgenstein*, C-208/09, EU:C:2010:806, del 12 maggio 2011, *Runevič-Vardyn e Wardyn*, C-391/09, EU:C:2011:291, del 5 giugno 2018, *Coman*, C-673/16, EU:C:2018:385, e del 4 ottobre 2024, *Mirin*, C-4/23, EU:C:2024:845.

## 6 Unione domestica registrata

### 6.1 Divieto di costituire nuove unioni domestiche registrate in Svizzera

Dal 1° luglio 2022, non sarà più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate in Svizzera. Le coppie, sia di sesso opposto che dello stesso sesso, potranno optare solo per il matrimonio (cfr. in particolare art. 94 CC e n. 3.2).

Le disposizioni relative alla costituzione di un'unione domestica registrata (art. 3–8 vLUD) e, di conseguenza, le relative disposizioni d'esecuzione nell'OSC (art. 75a–75m) sono state abrogate.

### 6.2 Unioni domestiche registrate attualmente in essere

L'istituto dell'unione domestica registrata continuerà ad esistere, in quanto i partner registrati sono liberi di proseguire la loro unione domestica registrata costituita prima del 1° luglio 2022. La LUD rimarrà quindi in vigore per disciplinare le unioni domestiche registrate ancora esistenti tra persone dello stesso sesso (cfr. rapporto CAG-N, n. 4.4).

, Diverse disposizioni dell'OSC e dell'OESC che contengono norme sull'unione domestica registrata non sono state riviste (in particolare gli art. 5 cpv. 2, 7 cpv. 2 lett. q e r, 13a, 16 cpv. 8, 18 cpv. 1 lett. f, 23 cpv. 3 e 5, 24 cpv. 2 lett. a, 34a cpv. 1 lett. b, 40 cpv. 1 lett. l e m, 44a cpv. 2 lett. c, 46 cpv. 1<sup>bis</sup>, 89 cpv. 3 lett. b, il titolo della sezione 2 nonché l'allegato n. 15.1 OSC e l'allegato 1 n. 1.2 OESC), dato che le unioni domestiche registrate costituite prima della revisione e non convertite in matrimonio (art. 35 nLUD e art. 75n seg. OSC; v. n. 4 segg.) nonché le unioni domestiche registrate costituite all'estero (tra partner dello stesso sesso o di sesso opposto) dopo l'entrata in vigore della revisione (v. n. 10.2) continueranno a sussistere fino al loro scioglimento o all'accertamento del loro annullamento (art. 9 segg. e 29 segg. LUD) e a essere iscritte e mantenute nel registro dello stato civile.

In particolare, rimangono in vigore senza modifiche gli articoli 12a e 30a LUD. Il partner che ha cambiato cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica può dichiarare in qualsiasi momento dopo lo scioglimento della stessa di voler riprendere il proprio cognome da celibe o da nubile (art. 30a LUD in combinato disposto con l'art. 13a OSC).

Per il futuro, questo significa anche che gli uffici dello stato civile continueranno a rilasciare i documenti in relazione all'esistenza o allo scioglimento di un'unione domestica registrata (v. n. 9).

## 7 Comunicazioni

L'ufficiale dello stato civile effettua le notifiche prescritte, comprese quelle previste dal diritto cantonale (art. 48a segg., in particolare 49 cpv. 1 lett. b, 56 OSC).

L'articolo 51 capoverso 1 OSC sulle comunicazioni alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è stato adattato. In Svizzera non si potranno più costituire unioni domestiche registrate tra partner dello stesso sesso; tuttavia, un'unione domestica (tra partner dello stesso sesso o di sesso opposto) costituita all'estero e successivamente trascritta in Svizzera dovrà ancora

essere notificata alla SEM. Inoltre, va notificata anche la conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio.

Parimenti, dovrà essere comunicato alla SEM anche lo scioglimento del matrimonio e dell'unione domestica registrata, se sono coinvolte le persone di cui all'articolo 51 capoverso 1 OSC e lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata è rilevato nel registro dello stato civile (art. 15a OSC). Questo permette alla SEM di verificare tempestivamente i diritti di soggiorno associati allo scioglimento del matrimonio.

D'altro canto, per le comunicazioni di matrimonio si deve procedere conformemente agli accordi bilaterali con la Germania (RS 0.211.112.413.6), l'Austria (RS 0.211.112.416.3) e l'Italia (RS 0.211.112.445.4). Se si tratta di una coppia di stesso sesso, l'ufficio dello stato civile trasmette l'atto di matrimonio utilizzando il modulo internazionale previsto nella Convenzione CIEC n. 34 (RS 0.211.112.113; v. n. 9). Secondo l'articolo 54 OSC, l'ufficio dello stato civile trasmette la comunicazione direttamente al settore Infostar (SIS) all'attenzione della rappresentanza estera, per quanto la convenzione internazionale non disponga diversamente; ciò che vale per i cittadini tedeschi e austriaci. Al momento di trasmettere l'atto di matrimonio, l'ufficio dello stato civile indica la base legale su cui si fonda la richiesta di trasmissione (accordo con la Germania o con l'Austria). Nel caso dei cittadini italiani, l'ufficio dello stato civile trasmette l'atto di matrimonio direttamente alla sezione consolare competente.

Dal 1° luglio 2022, in Svizzera non si possono più costituire unioni domestiche registrate. Gli articoli 75a–75m OSC sono stati abrogati, per cui nell'articolo 51 capoverso 2 OSC è stato eliminato il rimando agli articoli 75f e 75m OSC.

Per quanto riguarda la comunicazione all'autorità di protezione dei minori si veda il numero 5.

## 8 Emolumenti

L'ufficiale dello stato civile riscuote gli emolumenti previsti.

Numerose voci tariffarie restano invariate.

L'aggiornamento del registro dello stato civile svizzero, soprattutto per l'iscrizione di un'unione domestica registrata o di un matrimonio contratto all'estero (v. n. 10.2 seg.), continua a non essere soggetto ad emolumenti (allegato 1, *in initio*, e n. 15, allegato 2, *in initio*, allegato 3 n. 1.1 OESC).

I documenti di stato civile svizzeri ordinati presso la rappresentanza sono soggetti alla fatturazione usuale delle spese e degli emolumenti forfettari; gli importi devono essere anticipati dalla coppia (CHF 30.- + CHF 2.50 per l'ufficio dello stato civile + CHF 75.- + 5.- per la rappresentanza + CHF 30.- + CHF 2.50 per l'UFSC / SIS, in applicazione della OESC, allegato 1 n. 1.1, allegato 3 n. 1.2 e allegato 4 n. 1.1).

Ogni circondario deve disporre di almeno un locale dei matrimoni, da mettere gratuitamente a disposizione delle coppie per loro celebrazione o loro conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio sulla forma di cerimonia,

L'uso di altri locali per tali scopi è soggetto ad autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 1a cpv. 3 seg. OSC). Può essere applicato un supplemento di CHF 50.-' in caso di celebrazione del matrimonio o di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nella

forma di una cerimonia in un locale diverso da quello dei matrimoni (allegato 1 n. 11 tratt. 4 OESC).

Le voci tariffarie relative alla preparazione e alla celebrazione del matrimonio sono state adattate (v. n. 3 segg.); quelle per l'iscrizione di un'unione domestica registrata sono state soppresse, mentre sono state introdotte nuove voci per la ricezione delle dichiarazioni di conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio (allegato 1 n. 7 e allegato 3 n. 4.3 OESC; v. anche n. 4 segg.).

Si segnala in particolare il supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e dei dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha luogo nel locale dei matrimoni subito dopo la procedura preparatoria (art. 1a cpv. 3 OSC; allegato 1 n. 11 OSC).

In caso di spostamenti al di fuori dei locali ufficiali, l'ufficiale dello stato civile addebita il relativo emolumento supplementare (allegato 1 n. 13 OESC) e si fa rimborsare il disborso (art. 7 cpv. 1 lett. b OESC).

In caso di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nella forma di una cerimonia, si applica l'emolumento previsto per la ricezione della dichiarazione di conversione (CHF 75.-) e il supplemento relativo alla cerimonia (CHF 75.-), per un totale di CHF 150.- (allegato 1 n. 7 e 11 tratt. 4 OESC) eventuali altre prestazioni saranno fatturate in più

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 OESC, i Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 OSC).

## **9 Moduli dello stato civile**

L'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha adottato i moduli necessari (art. 6 e 84 OSC).

I nuovi moduli dello stato civile introdotti nell'ambito dell'attuazione del matrimonio per tutti (v. anche n. 4, 4.4, 4.5, 5 e 10.3) sostituiscono quelli vecchi che non possono essere più utilizzati.

Gli estratti rilasciati con questi nuovi moduli nazionali possono essere emessi direttamente da Infostar.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati di capacità al matrimonio secondo la Convenzione CIEC n. 20, si rimanda al numero 3.3.

La Svizzera ha inoltre depositato lo strumento di ratifica concernente la Convenzione CIEC n. 34 (RS 0.211.112.113). La Convenzione n. 34, già ratificata dalla Germania e dal Belgio, introduce moduli privi di connotazione di genere per la nascita, il riconoscimento, il matrimonio, l'unione domestica registrata e il decesso e sostituisce la Convenzione CIEC n. 16 relativa al rilascio di estratti plurilingui di atti dello stato civile (RS 0.211.112.112), firmata a Vienna l'8 settembre 1976, i cui moduli non sono appropriati per coniugi o genitori dello stesso sesso.

Dopo l'entrata in vigore della Convenzione CIEC n. 34, la Convenzione CIEC n. 16 non è più aperta alla firma.

Secondo l'articolo 17 della Convenzione CIEC n. 34, quest'ultima sostituisce alla Convenzione CIEC n. 16 dopo l'entrata in vigore, ossia dal 1° luglio 2022. La Convenzione CIEC n. 16, tuttavia, resta formalmente in vigore tra gli Stati che l'hanno sottoscritta, fintantoché uno di essi rimane legato solamente a questa convenzione. Con l'introduzione di Infostar NG

(dall'11.11.2024), gli ufficiali dello stato civile rilasciano sistematicamente solo estratti internazionali secondo i modelli della Convenzione CIEC n. 34 (i modelli della Convenzione n. 16 non si utilizzano più).

I nuovi modelli sono più completi e permettono di rilasciare estratti di atti di riconoscimento e di unioni domestiche registrate che la Convenzione CIEC n. 16 non prevedeva. Tali modelli sono conformi agli standard legali in vigore in quanto permettono di riportare sui vari estratti le coppie e i genitori dello stesso sesso.

Secondo i sondaggi, gli estratti redatti secondo la Convenzione CIEC n. 34 sono accettati in tutti gli Stati, anche in quelli che hanno ratificato soltanto la Convenzione CIEC n. 16.

Sul piano formale, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione CIEC n. 16 sono tenuti ad accettare senza legalizzazione o formalità equivalente unicamente gli estratti internazionali rilasciati secondo detta convenzione (cfr. art. 8), mentre un tale obbligo non sussiste per gli estratti rilasciati conformemente alla Convenzione CIEC n. 34. Nella pratica, può dunque succedere che chi ordina un estratto internazionale e lo riceve nel formato dei modelli della Convenzione CIEC n. 34 riscontri difficoltà al momento del riconoscimento.

In un simile caso e se queste difficoltà sono verosimili, l'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato il primo estratto secondo il modello della Convenzione CIEC n. 34 rilascia lo stesso estratto secondo il modello della Convenzione CIEC n. 16 senza costi aggiuntivi.

Le modalità di compilazione dei moduli CIEC sono illustrate nella stessa Convenzione n. 34, in particolare all'allegato 3 «Disposizioni applicabili ai modelli CIEC» numeri 2 e 3. Ai sensi dell'allegato 3 numero 12 lettera c, se le indicazioni originali e le annotazioni successive non consentono di compilare una casella o una parte di una casella del modello CIEC, la casella in questione o parte di essa è resa inutilizzabile mediante dei trattini. Secondo la prassi, i trattini continui (cfr. il manuale degli esempi A, CIEC 21a0001) possono essere sostituiti dal simbolo «-/-». Il campo «7-2-1 Cognome alla nascita» in Svizzera va compilata con il cognome da celibe/nubile, mentre nel campo «9-3-3 N. dell'estratto» va inserito il numero della transazione. In caso di conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio, la coppia può chiedere dietro pagamento il rilascio di una prova di questo fatto (v. n. 4.2 e 4.5) o di un atto di matrimonio secondo la Convenzione CIEC n. 34 recante il simbolo «CPM» seguito dalla data e dal luogo in cui è stata conclusa l'originaria unione domestica registrata.

I nuovi moduli nazionali e internazionali sono disponibili sul sito Internet riservato alle autorità dello stato civile.

## **10 Diritto internazionale privato**

### **10.1 Considerazioni generali**

Le unioni domestiche e i matrimoni costituiti all'estero vanno riconosciuti come tali, indipendentemente dal fatto che siano stati conclusi prima o dopo il 1° luglio 2022 (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.1). Le conversioni di unioni domestiche registrate in matrimoni o viceversa che hanno luogo all'estero devono parimenti essere riconosciute in Svizzera.

## 10.2 Unioni domestiche registrate all'estero

In applicazione del capitolo 3a LDIP, in cui la nozione di «unione domestica registrata» ha un'accezione ampia (art. 65a LDIP), le unioni contratte all'estero sono riconosciute in Svizzera come unioni domestiche registrate, a condizione che comportino l'instaurazione di una forma di comunione di vita che si traduce in un rapporto di stato civile con effetti simili al matrimonio («*partenariat fort*» dal punto di vista del diritto in materia di stato civile), ma non saranno designate come matrimoni.

Conformemente alle disposizioni della LDIP, una tale unione domestica è documentata in Svizzera come unione domestica registrata, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone dello stesso o di sesso opposto (cfr. rapporto CAG-N, n. 5.3.1; restano esclusi il riconoscimento e l'iscrizione nel registro dello stato civile di comunioni di vita senza effetti di stato civile come nel caso dei PACS francesi, la convivenza legale belga e l'unione registrata lussemburghese).

L'obbligo di notifica dei partner è disciplinato dall'articolo 39 OSC a condizione che si tratti di cittadini svizzeri o di cittadini stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri. In questi casi, sulla base dell'articolo 32 LDIP, l'unione domestica registrata deve essere documentata retroattivamente come tale nel registro dello stato civile svizzero. Come avviene attualmente, un eventuale rapporto di filiazione va stabilito separatamente sulla base degli articoli 68 e seguente LDIP. La nozione di unione domestica registrata della LDIP ha un'accezione ampia: include ogni forma di comunione di vita che si traduce in un rapporto di stato civile con effetti simili al matrimonio («*partenariat fort*», cfr. rapporto CAG-N, n. 2.3), pur non essendo definito come tale. Si può trattare di comunioni di vita tra persone dello stesso sesso oppure di sesso opposto.

In caso di unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo il 1° luglio 2022 tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto, i partner possono dichiarare di voler utilizzare, anche da coniugi, il cognome da nubile o da celibe di uno dei partner come cognome comune, sottoponendo l'unione al diritto nazionale svizzero (gli art. 12 cpv. 2 e 18 cpv. 1 lett. c OSC sono precisati di conseguenza).

## 10.3 Matrimoni celebrati all'estero

Dal 1° luglio 2022, il matrimonio di coppie di stesso sesso validamente contratto all'estero va trascritto in Svizzera come matrimonio e non più come unione domestica registrata (l'art. 45 cpv. 3 LDIP è abrogato). Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia stato celebrato prima o dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Inoltre vale anche se, in virtù di un diritto straniero (p. es. secondo il § 20a della Lebenspartnerschaftsgesetz del diritto tedesco o la Section 9[6] del Marriage [Same Sex Couples] Act 2013 del diritto britannico) l'unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio; la data della conversione corrisponde a quella prevista nelle disposizioni del diritto straniero pertinente. Se un matrimonio di stesso sesso concluso all'estero è già stato documentato nel registro svizzero dello stato civile come unione domestica registrata in applicazione del previgente articolo 45 capoverso 3 LDIP, le coppie interessate possono chiedere, congiuntamente o individualmente, un aggiornamento del loro stato civile iscritto nel registro dello stato civile («coniugato/a» anziché «in unione domestica registrata», art. 8 lett. f n. 1 OSC) e dei dati relativi alla loro relazione («vincolo matrimoniale» anziché «unione domestica registrata», art. 8 lett. o n. 1 OSC), presentando l'atto di matrimonio estero, una sua copia o un documento equivalente.

Questi elementi sono aggiornati per entrambi i coniugi anche se la domanda è presentata da un solo coniuge. L'iscrizione va aggiornata d'ufficio anche quando, in occasione della registrazione di un nuovo evento di stato civile o del rilascio di documenti di stato civile, l'ufficiale dello stato civile constata che la precedente iscrizione come unione domestica registrata non corrisponde al matrimonio celebrato all'estero e dispone almeno di una copia dell'atto di matrimonio estero o questa gli è fornita dagli interessati (art. 15 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 5 OSC; rapporto CAG-N, n. 5.2.2). L'aggiornamento viene effettuato anche se nel frattempo il matrimonio è stato sciolto, fatto che va registrato a sua volta. Conformemente all'articolo 32 LDIP gli interessati possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione presentando alla competente autorità cantonale di vigilanza (art. 23 OSC) una domanda che corrisponde alle forme e ai requisiti del diritto di procedura amministrativa del Cantone in questione. La domanda può essere presentata anche in forma elettronica alle condizioni di cui all'articolo 89 capoverso 4 OSC. I Cantoni sono liberi di mettere a disposizione degli interessati un modello (facoltativo) per la domanda (sotto forma di modulo o in altra forma). Per semplificare le procedure relative alle rappresentanze svizzere all'estero, l'UFSC ha preparato un modello di domanda che è disponibile al pubblico alla voce [Formulari \(admin.ch\)](#).

Quando notificano il matrimonio per il riconoscimento e la trascrizione in Svizzera, i coniugi possono chiedere che i loro cognomi siano sottoposti al diritto svizzero (art. 37 cpv. 2 LDIP, art. 12 OSC).

#### 10.4 Sorgere della filiazione

Secondo l'articolo 68 capoverso 1 LDIP il sorgere, l'accertamento e la contestazione della filiazione sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.

Se una coppia di donne sposate domiciliata in Svizzera ha fatto ricorso all'estero ad una donazione di sperma, si applica l'articolo 255a capoverso 1 CC in quanto diritto della dimora abituale del figlio. In mancanza della procreazione con una donazione di sperma secondo le disposizioni della LPAM, non è legalmente riconosciuta la cogenitorialità della moglie della madre (v. n. 5).

La situazione può cambiare se la coppia di donne domiciliata all'estero, ha fatto ricorso nello Stato di residenza ad una donazione di sperma e se il diritto di questo Stato prevede il sorgere del rapporto di filiazione con la moglie della madre.

### 11 Entrata in vigore e procedure in corso

Come le disposizioni del CC, della LDIP, della LUD, della LPMA, dell'OSC, dell'OESC e dell'OMP sottoposte a revisione nell'ambito del progetto «Matrimonio per tutti», **la presente direttiva è in vigore dal 1° luglio 2022.**

Per quanto riguarda le coppie di sesso opposto, l'entrata in vigore della revisione non ha avuto alcun effetto sulla preparazione e la celebrazione del matrimonio, fatta salva la precisazione dell'articolo 67 capoverso 2 OSC per cui, se il matrimonio è celebrato subito dopo la conclusione della procedura preparatoria, la comunicazione non avviene più per iscritto, ma oralmente; (v. n. 3.2); lo stesso vale per la riscossione del supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e dei dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha luogo nel locale dei matrimoni subito dopo la procedura preparatoria (allegato 1 n. 11

OESC; v. anche n. 8). Questi emendamenti entrano in vigore per le procedure preparatorie concluse a partire dal 1° luglio 2022.

## **12 Informazioni per il pubblico e i professionisti**

Per facilitare il lavoro d'informazione nei confronti del pubblico, l'UFSC mette a disposizione degli uffici dello stato civile una raccolta di domande frequenti e diversi promemoria aggiornati («Promemoria sul matrimonio in Svizzera: diritti e doveri» n. 150.0; «Promemoria per la celebrazione del matrimonio in Svizzera» n. 150.1; «Promemoria per la celebrazione del matrimonio all'estero» n. 150.2; «Promemoria sul cognome da portare dopo la celebrazione del matrimonio» n. 153.1; «Promemoria sulla conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio» n. 150.4; «Promemoria sull'unione domestica registrata» n. 151.1, «Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero» n. 153.3).

Inoltre, l'UFSC pubblica sul suo sito una tabella con le questioni legate all'attuazione del «matrimonio per tutti». La tabella, con le risposte alle domande delle autorità dello stato civile e delle rappresentanze svizzere all'estero, è destinata agli professionisti ed è regolarmente aggiornata.

## **13 Abrogazione delle istruzioni tecniche**

Con la revisione dell'11 novembre 2024 della presente direttiva, le istruzioni tecniche Infostar n. 4 del 29 aprile 2022 «Soluzioni tecniche transitorie relative al matrimonio per tutti e la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio» sono abrogate con il consenso e al nome del settore Infostar (SIS). In fatto, con l'introduzione di Infostar NG, il 11 novembre 2024, le soluzioni tecniche transitorie non sono più necessarie.

## **Ufficio federale dello stato civile UFSC**

David Rüetschi